



Comune di
Albano Laziale



Comune di
Castel Gandolfo



Comune di
Grottaferrata

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006 Convenzione per
l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di
Committenza tra i Comuni di Albano Laziale,
Castel Gandolfo e Grottaferrata

ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 - D.C.C. n. 37 del 21.10.2015 e D.C.C. n. 1 del 11.04.2022

OGGETTO: Procedura aperta ordinaria per l'affidamento dell'appalto relativo all'intervento “Ristrutturazione del Teatro Alba Radians e realizzazione di una scuola di teatro-completamento”.

CUP: D11E17000290006. – CIG: B9BD7A4E38

- Procedura aperta ordinaria, sensi dell'art. 71, del D. Lgs. n. 36/2023 (*d'ora in avanti Codice*) come modificato dal D. Lgs. 209/24 (*d'ora in avanti Correttivo*).
- Criterio di aggiudicazione: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice.
- Progetto esecutivo approvato in linea tecnica con Deliberazione della Giunta Comunale n. 227 del 19/12/2024;
- Progetto esecutivo validato dal R.U.P. con atto del 03/01/2025;
- Procedura di gara indetta dalla **C.U.C. Albano Laziale, Castel Gandolfo e Grottaferrata** per conto del Comune di Albano Laziale a seguito di Decisione a contrarre con Determinazione Dirigenziale reg. gen. n. 1718 del 23/12/2025
- CUP: D11E17000290006. – CIG: B9BD7A4E38

PREMESSE

Con determinazione a contrarre reg. gen. n. 1718 del 23/12/2025 il Comune di Albano Laziale ha disposto l'affidamento dei lavori dell'intervento di “Ristrutturazione del Teatro Alba Radians e realizzazione di una scuola di teatro- completamento” in conformità alle clausole contrattuali e alle specifiche tecniche obbligatorie contenute nei criteri ambientali minimi di cui al D.MITE n. 256 del 23 giugno 2022 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 25 e seguenti del Codice la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (*di seguito Piattaforma*) accessibile all'indirizzo: <https://cucalbanolaziale.acquistitelematici.it/> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021.

L'affidamento avviene mediante **procedura aperta ordinaria** ai sensi dell'art. 71 del Codice, aggiudicato con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa (*d'ora in avanti OEPV*) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 1 del Codice.

Il luogo di svolgimento dei lavori in appalto è il Comune di Albano Laziale (Rm).

L'appalto è individuato dai seguenti codici:

- NUTS: ITI43
- CUP: D11E17000290006
- CIG: B9BD7A4E38

Il **Responsabile Unico del Progetto** è l'Arch. Andrea Giudice, Funzionario Tecnico del Servizio I LL.PP. Settore V, ufficio sito in Via San Filippo Neri, 3 – cap. 00041 Albano Laziale, telefono 0693295516, indirizzi di posta elettronica:

- Posta elettronica: andrea.giudice@comune.albanolaziale.rm.it
- Poste elettronica certificata: segreteria.lavoripubblici@pec.comune.albanolaziale.rm.it

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 - LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma per l'espletamento della presente gara è quella a cui si accede dal sito internet: <https://cucalbanolaziale.acquistitelematici.it/> della Centrale Unica di Committenza di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Grottaferrata.

L'utilizzo della piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (*di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature*), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (*CAD*) e delle Linee guida dell'*AGID*, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato: Disciplinare Telematico/DGUE.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento Disciplinare Telematico/DGUE, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 - DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Disciplinare Telematico/DGUE, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS¹;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - d.1) un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (*previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/2005*);
 - d.2) un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014;
 - d.3) un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - d.3.1) il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014 ed è qualificato in uno stato membro;
 - d.3.2) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - d.3.3) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni

internazionali.

1.3 - IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate tramite assistenza all'indirizzo:
<https://helpdesk.digitalpa.net/?ente=cucalbanolaziale&lang=it>

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 - DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara, con relativi modelli allegati:
 1. Modello (1) – Modalità di partecipazione alla procedura di gara;
 2. Modello (2) – Dichiarazioni integrative al DGUE;
 3. Modello (3) – Dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;
 4. Modello (4) – Patto di integrità;
 5. Modello (5) – Dichiarazione antiriciclaggio;
 6. Modello (6) – Offerta economica;
 7. Modello (7) – Tabelle costi della manod’opera e dei costi aziendali della Sicurezza;
- c) Disciplinare telematico/DGUE;
- d) Documento di Gara Unico Europeo (*espd-request.xml* per la creazione del DGUE online);
- e) Progetto esecutivo approvato con verbale di validazione;
- f) Schema di Contratto d’Appalto;
- g) Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa indicate al link: <https://helpdesk.digitalpa.net/?ente=cucalbanolaziale&lang=it>;

I lavori e le prestazioni in appalto dovranno essere eseguiti in conformità alle previsioni del progetto posto a base di gara, come integrate dai contenuti dei documenti posti a base di gara e dell'offerta dell'affidatario.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente” e sulla piattaforma <https://cucalbanolaziale.acquistitelematici.it/>, all'interno della gara in esame.

La documentazione di gara, in formato digitale, è disponibile anche presso gli uffici del R.U.P. ai recapiti ed indirizzi indicati nel precedente Paragrafo 1 e nella lettera di invito a formulare offerta presso i quali il legale rappresentante dell'operatore economico, o soggetto delegato, potrà prendere visione della suddetta documentazione, previo appuntamento telefonico ai numeri in precedenza

indicati, entro e non oltre il termine di 6 giorni antecedenti alla data di presentazione delle offerte come indicata nella lettera di invito a formulare offerta e nel successivo Paragrafo 13 del presente disciplinare.

2.2 - CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/2005, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, lett. b) - c) - d), del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In pendenza del termine di deposito delle offerte, la Stazione Appaltante potrà usare la piattaforma telematica indicata al precedente Paragrafo 1.1 per eventuali comunicazioni ai concorrenti e, anche successivamente a detto termine, per le comunicazioni di carattere generale inerenti all'appalto in oggetto.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara d'appalto, pertanto, sono invitati a prendere regolarmente visione, fino al termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte, di eventuali pubblicazioni e/o avvisi presenti sulla Piattaforma.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto riguarda l'affidamento dei lavori dell'intervento di "Ristrutturazione del Teatro Alba Radians e realizzazione di una scuola di teatro- completamento" da eseguire nel Comune di Albano Laziale e consistenti nell'esecuzione della ristrutturazione interna del teatro edile e impiantistica, come meglio individuate nel progetto posto a base di gara a cui si rimanda.

Il presente disciplinare fornisce le indicazioni ai concorrenti in merito alle modalità e forme per la presentazione dell'offerta per l'affidamento dei lavori oggetto dell'appalto.

L'appalto sarà affidato mediante procedura aperta ordinaria, ai sensi dell'art. 71 del Codice.

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché l'appalto in oggetto, già accessibile alle microimprese e di importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto ciò comporterebbe una significativa dilatazione dei tempi ed una duplicazione di attività amministrative, con ciò ponendosi in violazione del principio di risultato di cui all'art. 1 del Codice.

Il valore dei lavori posto a base d'asta è pari ad € 1.105.465,27 (*unmilionecentocinquemilaquattrocentosessantacinque/27*) oltre IVA, di cui:

- a) quanto a € 853.129,66 (*euro ottocentocinquantatremilacentoventinove/66*) oltre IVA, per lavori soggetto a ribasso d'asta;
- b) quanto a € 240.482,00 (*euro duecentoquarantaquattrocentoottantadue/00*) oltre IVA, per dei costi della mano d'opera, scorporati dall'importo soggetto a ribasso, da non assoggettare a ribasso d'asta ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice.
- c) quanto ad € 11.853,61 (*euroundicimilaottocentocinquantatre/61*) oltre IVA, per costi della sicurezza, scorporati dall'importo soggetto a ribasso, da non assoggettare a ribasso d'asta ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice.

Importo IVA applicabile ai lavori in oggetto: 10 %.

L'importo a base di gara è stato calcolato, ai sensi dell'art. 41 - comma 13 - del Codice e dell'Allegato I.7 al medesimo Codice, applicando i prezzi unitari di cui alla tariffa regionale della Regione Lazio vigente, integrata con i nuovi prezzi per i quali sono state elaborate le relative analisi, come indicato negli elaborati allegati al progetto posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 41, comma 13 e comma 14, del Codice l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato nella misura su indicata.

I costi della manodopera e quelli per l'attuazione della sicurezza in cantiere non sono soggetti al ribasso ai sensi del comma 14 del citato art. 41 del Codice.

Il contratto collettivo applicato è CAT. EDILIZIA – F012-F015-F018.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice nella propria offerta economica il concorrente deve indicare, **a pena di esclusione**, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

In relazione ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procederà a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, comma 5 – lett. d), del Codice. In relazione agli oneri aziendali della sicurezza la Stazione Appaltante procederà alla verifica di congruità, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori in appalto, nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia, ai sensi dell'art. 110 – comma 5, lett. c) – del Codice.

L'appalto è finanziato in parte con risorse Regionali e in parte con Mutuo presso la C.d.P., e pertanto, l'appalto è soggetto alle disposizioni dell'art. 47 (*pari opportunità, inclusione lavorativa, obblighi assunzionali*), dell'art. 47-quater (*tutela della concorrenza*), dell'art. 49 (*subappalto*), dell'art. 50 (*esercizio dei poteri sostitutivi, efficacia del contratto d'appalto*) della legge n.

108/2021 come specificati nel presente Disciplinare e nei documenti posti a base della procedura di gara.

Il corrispettivo dell'appalto è dato "a corpo".

Per l'appalto in oggetto:

- a) i termini per l'ultimazione dei lavori sono indicati nell'art. 2.7 del Capitolato Speciale d'Appalto e decorrono dalla data risultante dal relativo verbale di cui all'art. 3 dell'Allegato II.14 al Codice;
- b) in caso di inadempienze contrattuali in conformità all'art. 126 del Codice, saranno applicate le penali previste dall'art. 2.15 del CSA;
- c) è previsto il premio di accelerazione come specificato all'art 2.15 del CSA.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 2.18 del Capitolato Speciale d'Appalto e nel rispetto dei termini previsti delle disposizioni dell'art. 125 del Codice.

Il Comune di Albano Laziale, in ogni caso ed ai sensi dell'art. 125 - comma 8 - del Codice, si riserva di stabilire, in sede di stipulazione del contratto ed in accordo con l'aggiudicatario un diverso termine di pagamento, comunque non superiore a sessanta giorni dalla data di adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Tale accordo, ai sensi dell'art. 7 – comma 1 – del D.Lgs. n. 231/2002, avrà riguardo della corretta prassi commerciale, della natura dei lavori oggetto del contratto, dei flussi finanziari di cassa in entrata a disposizione della Stazione Appaltante, dei tempi tecnici strettamente necessari alle procedure di verifica. Al riguardo si specifica che, in caso di mancato accordo con l'aggiudicatario, opereranno le condizioni di verifica e di pagamento sancite a livello legislativo.

Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Codice e dell'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto all'aggiudicatario è dovuta un'anticipazione pari al 20% (*venti per cento*) del valore netto del contratto d'appalto, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni affidate, come risultante dal relativo verbale, anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza disposta ai sensi dell'articolo 17 - commi 8 e 9 - del Codice. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3.1 - DURATA

Come stabilito nell'art. 2.7 del Capitolato Speciale di Appalto il termine per dare ultimati i lavori è pari a **371** (*trecentosettantuno*) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna di cui all'art. 3 dell'Allegato II.14 al Codice.

Il termine ultimo può essere modificato (*proroga*) nei limiti ed alle condizioni previsti dal Codice, dall'Allegato II.14 al medesimo Codice e dal Capitolato Speciale d'Appalto.

3.2 - REVISIONE PREZZI (art. 60 del D. Lgs. 36/23 modificato dal correttivo D. Lgs. 209/24)

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al tre per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura del novanta per cento del valore eccedente la variazione del tre per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di cui all'art. 60 comma 3 lettera a) del D. Lgs. 36/23 modificato dal correttivo.

3.3 - MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

In corso d'opera il contratto d'appalto potrà essere modificato solamente nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 120 del Codice ed all'art. 5 dell'Allegato II.14 al medesimo Codice (*varianti in corso d'opera*).

Variazione fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Modifiche al contratto ai sensi dell'art. 120, comma 1 - lett. a), del Codice

La stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nei seguenti casi: quando l'importo della modifica è contenuto entro l'alea del 5% dell'importo contrattuale, per assestamenti e/o variazioni limitate impartite dal D.L. per esigenze strettamente tecniche.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 - lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Possono essere **esclusi** dalla gara, previo contraddirittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- a) partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- b) partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;

- c) partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- d) partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro tre giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 - lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- 1) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (*c.d. Rete - soggetto*), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- 2) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (*c.d. Rete - contratto*), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- 3) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2 - lettera b), c), d), del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE ED ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (*di seguito: FVOE 2.0*).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore

economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 - lettere b) e c), del Codice i requisiti di cui al successivo Paragrafo 6 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2 - lett. d) del Codice, i requisiti di cui al successivo Paragrafo 6 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

5.1 - Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (*c.d. self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico, alternativamente:

- a) descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6, del Codice;
- b) motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente ai sensi dell'articolo 96 comma 4.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui all'articolo 96 comma 6 del Codice, dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2 - Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici, che occupando oltre cinquanta

dipendenti, non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che, occupando un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima².

6.1 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara codici Ateco 41.20.00.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE 2.0. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri carcano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 - QUALIFICAZIONE PER GLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI

Per la partecipazione alla presente gara d'appalto è necessario essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'art. 100 del Codice e dall'Allegato II.12 al medesimo Codice come indicato nella seguente tabella:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (€)	Incid. %	Indicazioni speciali ai fini della gara		
						Prevalente o Scorporabile	Subappalto (si/no)	% Subapp.
<i>EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI</i>	<i>OG1</i>	<i>III</i>	<i>SI</i>	<i>659.870,99</i>	<i>60,3</i>	<i>P</i>	<i>SI</i>	<i>< 50%</i>
<i>IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI,</i>	<i>OS30</i>	<i>II</i>	<i>SI</i>	<i>323.055,62</i>	<i>29,5</i>	<i>S</i>	<i>SI</i>	
<i>IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO</i>	<i>OS28</i>	<i>I</i>	<i>NO</i>	<i>101.221,06</i>	<i>9,3</i>	<i>S</i>	<i>SI</i>	<i>100</i>

<i>IMPIANTI IDRICO SANITARIO</i>	<i>OS3</i>	<i>I</i>	<i>NO</i>	<i>9.463,99</i>	<i>0,9</i>	<i>S</i>	<i>SI</i>	<i>100</i>
----------------------------------	------------	----------	-----------	-----------------	------------	----------	-----------	------------

La comprova del requisito è fornita mediante attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 100 e dell'Allegato II.12 al Codice, la qualificazione in categoria e in classifica adeguata ai lavori da assumere.

Ai fini della comprova, l'attestazione SOA è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE 2.0.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili, in conformità alle disposizioni del Codice.

Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, ciascun operatore economico raggruppato dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di cui sopra in misura corrispondente alla quota dei lavori che assumerà all'interno del raggruppamento.

Gli operatori economici mandanti per i quali, in funzione della quota dei lavori da assumere, non sia necessario il possesso dell'attestato SOA, dovranno dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti, ai sensi dell'art. 28 dell'Allegato II.12 al Codice:

- 1) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data della lettera di invito a formulare offerta non inferiore all'importo della quota dei lavori da assumere. Per la comprova dei requisiti occorre produrre originale o copia autentica, di fatture relative a lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data della lettera di invito a formulare offerta di importo non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- 2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della lettera di invito a formulare offerta. Nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla precedente punto 1). Per la comprova del requisito occorre produrre originale o copia autentica di documenti atti a dimostrare il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel quinquennio antecedente la data della lettera di invito a formulare offerta: bilanci riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano, articoli 2423 e seguenti del codice civile, corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito. Detti documenti possono essere relativi anche ad un solo anno del quinquennio antecedente la data di pubblicazione della lettera di invito a formulare offerta;
- 3) possesso di adeguata attrezzatura tecnica. Per la comprova del requisito occorre produrre elenco dettagliato dell'attrezzatura tecnica di cui si dispone corredata da originale o copia autentica dei documenti di disponibilità: fatture di acquisto, fatture di leasing,

Ai fini della qualificazione alla presente gara d'appalto trovano applicazione le disposizioni del Codice e dei relativi allegati, ricordando che il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell'art. 104 del Codice.

6.4 - INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2 - lettera e), f), g) e h), del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

6.4.1 - Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al paragrafo 6.1 - lettera a) deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

6.4.2 - Qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici

Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, ciascun operatore economico raggruppato dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 6.2 - lettera c) in misura corrispondente alla quota dei lavori che assumerà all'interno del raggruppamento.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 - INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

6.5.1 - Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al paragrafo 6.1 - lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;
- b) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1 - lettera b) deve essere posseduto dal consorziato esecutore.

6.5.2 - Qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 - lettera b) e c), del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 - lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti al precedente paragrafo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti speciali di cui al precedente paragrafo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente produce a sistema:

- a) le dichiarazioni dell'ausiliaria, allegate alla domanda di partecipazione;
- b) il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, allegato alla domanda di partecipazione nel caso di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione;

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 3 [tre] giorni decorrenti dal ricevimento

della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 3 *[tre]* giorni solari, pena l'esclusione dalla gara.

La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica nell'offerta economica (*Mod 7*) *offerta economica* i lavori o le parti d'opera che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni medesime previste in contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in saldo nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al precedente Paragrafo 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Per promuovere le misure sono volte all'equità, all'inclusione e alle pari opportunità, il concorrente si impegna, **a pena di esclusione dalla gara**, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

1. una quota pari al 30% (*trenta per cento*) delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile.
2. una quota pari al 15% (*quindici per cento*) delle assunzioni necessarie di occupazione femminile per l'elevato divario di genere tipico del mercato di lavoro di riferimento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione

che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

In considerazione dei limitati tempi definiti dal finanziamento è prevista la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Codice pari all'1% (*unopercento*) dell'importo posto a base di gara.

Per la sottoscrizione del Contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 117 del Codice, l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al 5 (*cinque*) per cento dell'importo contrattuale, come disposto dall'art. 53 comma 4 ultimo periodo.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sull'area oggetto d'intervento in C.so Matteotti n. 6 **NON è obbligatorio**.

Solo nel caso in cui l'operatore economico intenda prendere visione dei luoghi tramite un sopralluogo assistito dalla Stazione appaltante la richiesta di sopralluogo deve essere presentata tramite la Piattaforma di gara e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 (*centosessantacinque/00*) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC - 30 dicembre 2024, n. 598. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE 2.0. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE 2.0 ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio di cui al paragrafo 14, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma telematica di cui al paragrafo 1. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente

della Repubblica n. 445/2000.

Il DGUE dovrà essere compilato on line utilizzando la piattaforma telematica ai sensi dell'art. 91, comma 1, del Codice.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta e l'ulteriore documentazione richiesta per partecipare alla presente procedura di gara, come indicato nel bando di gara, devono pervenire entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 16/05/2025 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al precedente Paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima indicata nel Disciplinare Telematico/DGUE. La Piattaforma accetta esclusivamente file con i seguenti formati indicati nel Disciplinare Telematico/DGUE.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta.

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al precedente Paragrafo 1 e nel Disciplinare Telematico/DGUE di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'"**OFFERTA**" è composta da:

- A - Documentazione Amministrativa;**
- B – Offerta Tecnica;**
- C - Offerta Economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- a) l'offerta è vincolante per il concorrente;
- b) con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata mediante posta elettronica trasmessa dalla piattaforma.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (*per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi*) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Il DGUE dovrà essere compilato *on line* utilizzando la piattaforma telematica ai sensi dell'art. 91, comma 1, del Codice e del Disciplinare Telematico/DGUE.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

Le dichiarazioni di gara sono redatte sui modelli predisposti dalla stazione appaltante e messi a disposizione nella Piattaforma. In merito all'uso dei suddetti modelli trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo Paragrafo 15.5

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 (*centottanta*) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al precedente Paragrafo 9 del presente disciplinare.
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 10 (*dieci*) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni suo allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 10 (*dieci*) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce la documentazione amministrativa, nella Piattaforma telematica di cui al sito <https://cucalbanolaziale.acquistitelematici.it/> firmata digitalmente, all'interno della Busta Amministrativa "A".

L'operatore economico utilizza la Piattaforma <https://cucalbanolaziale.acquistitelematici.it/> per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) Mod 1 Modalità di partecipazione alla procedura di gara;
- 2) Mod 2 Dichiarazioni integrative al DGUE;
- 3) Mod 3 Dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- 4) Mod 4 Patto di Integrità;
- 5) Mod 5 Dichiarazione Antiriciclaggio;
- 6) E-DGUE request.xml;
- 7) E-DGUE request.pdf;
- 8) Schema di Contratto d'appalto *da firmare digitalmente per accettazione*;
- 9) Documentazione in caso di avvalimento di cui al successivo Paragrafo 15.3;
- 10) Documentazione per i soggetti associati di cui al successivo Paragrafo 15.4;
- 11) Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo

rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

12) Eventuale procura;

La “**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**” va redatta in conformità alle indicazioni contenute nel presente Disciplinare di Gara e nel Disciplinare Telematico/DGUE che qui si intendono integralmente richiamate, e va prodotta (*mediante caricamento nella piattaforma telematica*) entro i termini indicati nella lettera di invito a formulare offerta e nel precedente Paragrafo 13 del presente disciplinare. Si richiamano, in particolare, le disposizioni del successivo Paragrafo 15.5 del presente disciplinare.

15.1 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La dichiarazione sulle modalità di partecipazione alla gara, in bollo del valore corrente, è redatta preferibilmente secondo il Modello di cui al suindicato punto 1) e relativo Allegato predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al presente disciplinare.

Nella dichiarazione sulle modalità di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (*ragione sociale, codice fiscale, sede*), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 11 del D. Lgs. 36/2023.

Nella dichiarazione sulle modalità di partecipazione e/o nelle dichiarazioni integrative al DGUE, da redigere secondo i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante ed allegati al presente disciplinare, il concorrente deve rendere, **pena l'esclusione** e fatto salvo quanto previsto dall'art. 101 del Codice, tutte le dichiarazioni indicate:

- nel Modello modalità di partecipazione alla procedura di gara;
- nel Modello dichiarazioni integrative al DGUE;

che siano pertinenti al concorrente stesso ai fini della partecipazione alla procedura di gara. A tal fine i contenuti dei modelli su indicati si intendono qui integralmente richiamati a formare parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

In particolare.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo art. 94.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3 - lettere g) ed h), del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95³ del Codice, il concorrente dichiara:

- a. le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 - lettera a), del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

³Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1 – lettere b), c) e d), e 98, comma 4 – lettera b), del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

- b. gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6, del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- c. tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE 2.0, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 - lettera b), c), d), del Codice il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nei modelli predisposti dalla Stazione Appaltante il concorrente dichiara:

- 1) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 2) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- 3) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- 4) di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 11 e allegato I.01 del D.lgs. 36/2023;
- 5) di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 9, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- 8) Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- 9) di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- 10) di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione

- di genere di cui allegato II.3 del D.lgs 36/2023;
- 11) di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di 30% e a quella femminile una quota del 15% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
 - 14) di accettare il patto di integrità approvato con D.G.C. n 216 del 21.11.2018 e s.m.i.;
 - 15) di essere iscritto lui o il Subappaltatore, in caso di lavori e prestazioni di cui ai settori sensibili di cui all'art 1, comma 53, della legge 190/2012, nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di appartenenza, oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di appartenenza;
 - 16) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
 - 17) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita I.V.A., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
 - 18) di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al Paragrafo 28.

15.1.1 - Sottoscrizione della documentazione amministrativa e dell'offerta

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsì, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 - lettera b), c) e d), del Codice la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La dichiarazione in ordine alle modalità di partecipazione e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In

tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore ⁴.

La dichiarazione in ordine alle modalità di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (*se presente*) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato *.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Si applicano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

15.2 – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente dovrà produrre il DGUE all'interno della Busta Amministrativa.

A tal fine il concorrente potrà procedere secondo le istruzioni e le modalità previste dalla Piattaforma Telematica mediante la quale viene gestita la procedura di gara ed a cui si rimanda.

In ogni caso il DGUE deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 15.1 e presentato.

- dal singolo operatore economico e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A,B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;
- dai consorziati che prestano il requisito nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A e B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI;
- dall'impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti relative:
 - nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti di partecipazione: Parte II, Sezioni A,B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento; Parte VI;
 - nel caso di avvalimento per migliorare l'offerta: Parte II, Sezioni A,B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI;

Il DGUE dovrà essere compilato nelle parti pertinenti secondo quanto di seguito indicato:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura.

Parte II – Informazioni sull’Operatore Economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all’avalvalimento si chiede la compilazione della Sezione C

Solo nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti di partecipazione: il concorrente dovrà compilare le informazioni di cui alle lettere a), b) e c);

Nel caso di avvalimento per migliorare l’offerta: il concorrente dovrà compilare solo la lettera a) e specificare nella domanda di partecipazione che si tratta di avvalimento per migliorare l’offerta senza, tuttavia, indicare i requisiti tecnici migliorativi che mette a disposizione.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del lavoro che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle prestazioni da subappaltare, il subappalto è vietato.

Il concorrente indica, quindi, anche nel DGUE, l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare specificando, eventualmente, la relativa quota percentuale.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 5 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Con riferimento alle informazioni di cui alle Sezioni A, C e D l’operatore economico dovrà tener conto di quanto segue.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all’art. 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4 del medesimo art. 94.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all’art. 98, comma 3 – lett. g) ed h), del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione ai soggetti di cui all’art. 94, comma 3, del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all’operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all’art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all’art. 95, comma 1 – lett. a), del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data della lettera di invito a gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all’art. 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data della lettera di invito a gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all’art. 98 del Codice commessi nei tre anni antecedenti la data della lettera di invito a gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L’operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell’offerta e indica le misure del *self-cleaning* adottate oppure dimostra l’impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell’offerta. L’operatore economico, sia in tale ultimo caso che nel caso in cui la causa di esclusione si sia verificata dopo la presentazione dell’offerta, adotta e comunica le misure di *self-cleaning*.

Se l’operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e

dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE 2.0, il triennio di rilevanza inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Con riferimento alla Parte III, Sezione B, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, relativamente alla fattispecie di cui all'art. 95 – comma 2 – del Codice, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, esclusivamente quelle il cui importo, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore a 35.000 euro. A tale fine nella apposita sezione del DGUE dovranno essere indicati, oltre all'importo della violazione (con eventuale evidenza separata di sanzioni e interessi), la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale stato del giudizio.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando la pertinente Sezione in funzione dei requisiti richiesti per partecipare alla procedura di gara.

Parte VI – Criteri di selezione

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

15.3 - DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1 - lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.4 - DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente inserisce la dichiarazione di avvalimento nella domanda di partecipazione alla procedura utilizzando, preferibilmente, i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante.

Nel caso di avvalimento finalizzato a dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione, il relativo contratto (per ciascuna ausiliaria) è prodotto dal concorrente nella “Busta A – Documentazione Amministrativa”.

15.5 - DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - le parti del contratto, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con

- rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.5 - Disposizioni generali in ordine all'utilizzo dei modelli

Al presente disciplinare sono allegati i seguenti modelli predisposti dalla Stazione Appaltante:

- Modello 1): Modalità di partecipazione alla procedura di gara;
- Modello 2): Dichiarazioni integrative del DGUE;
- Modello 3): Dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Modello 4): Patto d'integrità;
- Modello 5): Dichiarazione antiriciclaggio;
- Modello 6): Offerta economica;
- Modello 7): Tabelle costi della mano d'opera e dei costi aziendali della sicurezza;

L'utilizzazione dei suddetti modelli è obbligatoria: devono essere completati con i dati richiesti e, eventualmente, trascritti su carta intestata del concorrente.

Nel caso in cui il concorrente intenda utilizzare i suddetti modelli per fornire i dati e/o rendere le dichiarazioni necessari per partecipare alla presente gara, come richiesti dal presente disciplinare di gara egli resta l'unico responsabile dell'esatta compilazione dei modelli stessi nonché della rispondenza del contenuto dei modelli compilati alle richieste di cui al presente disciplinare.

Al riguardo si precisa che in sede di gara verranno interpretati come:

- 1) non prodotti né trasmessi dal concorrente e, quindi, non acquisiti dalla Stazione Appaltante i dati e/o le informazioni e/o i documenti corrispondenti a campi dei suddetti modelli che non siano stati esattamente completati con i dati richiesti sia nel modello stesso che nel presente disciplinare;
- 2) non prodotti né trasmessi dal concorrente e, quindi, non acquisiti dalla Stazione Appaltante i documenti e/o i dati e/o le dichiarazioni per i quali, se richiesto, non sia stata barrata con una croce o, comunque, con un segno evidente ed inequivocabile la relativa e corrispondente casella inserita nel modello.

L'errata e/o incompleta compilazione del DGUE e/o degli altri modelli allegati al presente disciplinare e/o la produzione di dichiarazioni e/o modelli il cui contenuto non sia esattamente rispondente alle richieste di cui al presente disciplinare comporta l'esclusione dalla gara del concorrente, trovando applicazione, comunque, le disposizioni dell'art. 101 del Codice in merito alla sanatoria delle irregolarità.

Il mancato adempimento alle disposizioni della presente sezione del disciplinare di gara costituisce irregolarità essenziale ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 101 del Codice, fatto salvo che il fatto non determini motivo di esclusione automatica del concorrente in quanto comportante violazione dei principi dell'inalterabilità del contenuto dell'offerta, dell'assoluta certezza in ordine alla provenienza ed al contenuto della stessa, di segretezza che presiede alla presentazione della medesima, di inalterabilità delle condizioni in cui versano i concorrenti al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione tecnica, nella Piattaforma telematica di cui al

sito <https://cucalbanolaziale.acquistitelematici.it/> firmata digitalmente, all'interno della Busta Economica "B".

L'offerta tecnica firmata secondo le modalità previste al precedente Paragrafo 15.1.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica relativa alle prestazioni offerte;
- b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa in riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo Paragrafo 19.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

Dai documenti dell'offerta tecnica non dovrà risultare, a pena di esclusione, alcun elemento riconducibile all'offerta economica.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato al Paragrafo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma telematica di cui al sito <https://cucalbanolaziale.acquistitelematici.it/> firmata digitalmente, all'interno della **Busta Economica "C"**.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente Paragrafo 15.1.1, deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- 1) il ribasso percentuale sull'importo dei lavori a base di gara soggetto al ribasso, al netto di Iva.
- 2) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- 3) la stima dei costi della manodopera.
- 4) I lavori o le parti di opere eventualmente da subappaltare.

Ai fini della valutazione economica delle proposte migliorative presentate nell'offerta tecnica, rispetto al progetto definitivo posto a base di gara, il concorrente dovrà allegare nella Busta Economica "C" un computo metrico estimativo per ciascuna delle proposte migliorative, un elenco prezzi, ed eventuali analisi nuovi prezzi introdotti, redatti nel rispetto della normativa vigente. Dette analisi dovranno essere predisposte per le nuove lavorazioni proposte dal concorrente rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara.

Ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del Codice i costi della manodopera indicati al precedente Paragrafo 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera;

I costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché le dichiarazioni a corredo dell'offerta richieste per partecipare alla presente gara d'appalto vanno prodotti dal concorrente utilizzando, preferibilmente, il Modello predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al presente disciplinare di gara. Tale Modello contiene:

- l'indicazione ed il dettaglio dei costi della manodopera;
- l'indicazione ed il dettaglio dei costi della sicurezza aziendale.

L'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali della sicurezza è obbligatoria: la mancanza di tale indicazione comporta l'esclusione dell'offerta dalla gara d'appalto senza possibilità di sanatoria dell'irregolarità mediante applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

I lavori o delle opere che l'operatore economico intende subappaltare devono essere indicati nel modello 6): offerta economica. In caso di mancata indicazione, nel modello citato, il subappalto è vietato.

Il suddetto Modello è sottoscritto, a pena di esclusione, come indicato al punto 15.1.1 del presente disciplinare e in relazione alla sua compilazione si applicano le disposizioni del precedente punto 15.5 del presente disciplinare.

In relazione ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procederà a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, comma 5 – lett. d), del Codice. In relazione agli oneri aziendali della sicurezza la Stazione Appaltante procederà alla verifica di congruità, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi in appalto, nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia, ai sensi dell'art. 110 – comma 5, lett. c) – del Codice.

L'offerta presentata secondo le modalità precise nella lettera di invito a formulare offerta e nel presente Disciplinare di gara, deve essere sempre inferiore all'importo a base d'asta soggetto a ribasso; non saranno prese in considerazione offerte in aumento, offerte parziali e/o incomplete, offerte condizionate o a termine, offerte incompatibili con la regolamentazione comunale. Saranno, inoltre, esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al Paragrafo 3 del presente disciplinare.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo trovando applicazione le disposizioni dell'art. 108, comma 1, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70 punti

Offerta economica	30 punti
TOTALE	100

18.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “**Punteggi discrezionali**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “**Punteggi quantitativi**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “**Punteggi tabellari**”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali(D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N.	Criteri di valutazione	Punti max	Punti D max	Punti Q max	Punti T max
1	Miglioramenti inerenti le opere di carattere architettonico	30	30		
2	Miglioramenti inerenti le opere di carattere impiantistico.	25	25		
3	Riduzione tempi di esecuzione	5		5	
4	Iscrizione alla white list della prefettura territorialmente competente.	5			5
5	Riduzione del divario di genere.	3			3
6	Impiego o assunzione di persone con grado di invalidità oltre 80%.	1			1
7	Riduzione del Gap generazionale.	1			1
Totali		70	55	5	10

18.1.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

CRITERIO (1): MIGLIORAMENTI INERENTI LE OPERE DI CARATTERE ARCHITETTONICO (MASSIMO 30 PUNTI).

Saranno valutate positivamente le proposte migliorative che qualificheranno:

- 1) I materiali utilizzati per le finiture interne rispetto a quelle previste in progetto, in particolar modo le finiture e migliore qualità delle pavimentazioni, dei rivestimenti fonoassorbenti delle pareti verticali, degli infissi interni, dei controsoffitti delle balaustre e a tutti i materiali che concorreranno a definire una migliore percezione dello spazio interno del teatro anche ai

fini acustici e ambientali; **NB: Le migliori proposte devono essere descritte in modo chiaro e dettagliato, e coerenti con la quantificazione precisa, in conformità al computo metrico estimativo da allegare alla busta contenente l'offerta economica.**

CRITERIO (2): MIGLIORAMENTI INERENTI LE OPERE DI CARATTERE IMPIANTISTICO (MASSIMO 25 PUNTI).

Saranno valutate positivamente le proposte migliorative che qualificheranno:

- 1) gli impianti tecnologici rispetto a quelli previsti in progetto, con particolare riferimento al sistema di generazione, distribuzione, regolazione e gestione dell'impianto di condizionamento previsto in progetto, in termini di qualità dei materiali/canalizzazioni, prestazioni dei sistemi, economicità di gestione, comfort acustico;
- 2) l'ambiente interno del teatro dal punto di vista illuminotecnico con particolare riferimento alla qualità dei corpi illuminanti e ai sistemi di regolazione e gestione dell'impianto complessivo;
- 3) L'ambiente interno del teatro dal punto di vista di gestione differenziata degli impianti ai fini di utilizzo differenziato nella galleria a fini cinematografici;

NB: Le migliori proposte devono essere descritte in modo chiaro e dettagliato, e coerenti con la quantificazione precisa, in conformità al computo metrico estimativo da allegare alla busta contenente l'offerta economica.

CRITERIO (3): RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE (MASSIMO 5 PUNTI)

L'offerta dovrà riguardare la proposta di eventuali soluzioni di ottimizzazione nonché di eventuali soluzioni migliorative o alternative della fase di cantierizzazione, anche con interventi di razionalizzazione e implementazione organizzativa sia del cantiere che della produttività delle lavorazioni e della conseguente possibilità di ridurre il tempo contrattuale. Saranno valutate:

- orario di lavoro e turni;
- numero e professionalità personale impegnato;
- attrezzature e dotazioni del cantiere;

finalizzate a ridurre il tempo utile per dare ultimati i lavori rispetto alle previsioni del progetto posto a base di gara. L'offerta dovrà essere illustrata da relazioni, cronoprogramma generale, cronoprogramma di dettaglio ed ogni altro documento utile a dimostrare l'efficacia delle ottimizzazioni proposte, anche relativo ad opere già eseguite con la stessa metodologia.

CRITERIO (4): ISCRIZIONE ALLA WHITE LIST DELLA PREFETTURA DI COMPETENZA. (MASSIMO 4 PUNTI)

Il criterio premia il concorrente inserito nella White List della Prefettura territorialmente competente, a condizione che l'iscrizione sia stata approvata non oltre 5 (*cinque*) mesi prima della data di scadenza dell'offerta stessa. Sono esclusi i rinnovi in corso di definizione.

CRITERIO (5): RIDUZIONE DEL DIVARIO DI GENERE (MASSIMO 3 PUNTI)

Il criterio premia il concorrente in cui la compagine societaria sia composta per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione **da donne**, ai sensi dell'art. 108, comma 7 del D.Lgs 36/2023.

CRITERIO (6): IMPIEGO O ASSUNZIONE DI PERSONE CON DISABILITÀ (MASSIMO 1 PUNTO)

Il criterio premia il concorrente che impiega o assume **persone invalidità superiore all'80%** in anche nell'ambito della quota obbligatoria per legge, ai sensi dell'allegato II.3 del D.lgs 36/2023;

CRITERIO (7): RIDUZIONE DEL GAP GENERAZIONALE (MASSIMO 1 PUNTO)

Il criterio premia il concorrente in cui la compagine societaria sia composta per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione **da soggetti di età inferiore ai trentasei anni**, ai sensi dell'art. 57, del codice e allegato II.3.

18.2 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DEI CRITERI DISCREZIONALI.

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, sarà attribuito un coefficiente pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari a loro insindacabile giudizio. Allo scopo di rendere omogenea l’attribuzione dei punteggi alle diverse offerte tecniche, i singoli commissari procederanno ad assegnare, discrezionalmente, per ogni criterio della tabella suindicata, un giudizio tra gli undici di seguito precisati, cui corrisponde il relativo coefficiente:

Giudizio	Coefficiente
Eccellente	1,00
Ottimo	0,90
Distinto	0,80
Buono	0,70
Discreto	0,60
Sufficiente	0,50
Mediocre	0,40
Insufficiente	0,30
Scarso	0,20
Molto scarso	0,10
Non valutabile	0,00

La Commissione Giudicatrice, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove:

Pi= punteggio del concorrente *i-esimo*

Cxi = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

Px = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato in valore massimo assoluto del criterio, sulla base della

presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto, ad esclusione del criterio 4 considerato successivamente.

18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio quantitativo del CRITERIO (4).

Per il criterio temporale il concorrente dovrà indicare il numero di giorni offerto per dare ultimati i lavori. Si ricorda che il termine di tempo previsto dagli atti di progetto è pari a **371** giorni e che il tempo minimo previsto è di **300** giorni naturali e consecutivi. Ogni offerta temporale inferiore a 300 giorni verrà riportata al limite minimo di 300 (*nel qual caso corrisponderà il punteggio massimo attribuibile per il sub criterio: 5 punti*). La valutazione dell'offerta avverrà con applicazione della seguente formula (*tenuto conto della limitazione sopra citata per le offerte temporali inferiori ai 300 giorni*) che prevede l'attribuzione del punteggio massimo (**10 punti**) all'offerta temporale più bassa:

$$V(a)j = R(a) \max * (T(\max) - T(a)) / (T(\max) - T(\min))$$

Ove:

$V(a)j$ = Punteggio attribuito all'offerta (a).

$R(a)$ (max) = Punteggio massimo attribuibile per il sub criterio

$T(\max)$ = Termine temporale massimo previsto negli atti del progetto, pari a 371 giorni

$T(\min)$ = Termine temporale più basso (minimo) offerto in gara (non inferiore a 150 giorni)

$T(a)$ = Termine temporale dell'offerta (a) espresso in giorni naturali e consecutivi.

Per il presente bando, la formula può essere riscritta anche nella seguente forma:

$$V(a)j = 10 * (371 - T(a)) / (371 - T(\min))$$

18.4 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio del CRITERIO (7).

Per ogni persona con grado di invalidità superiore all'80%, anche nell'ambito della quota obbligatoria per legge, impiegata o assunta dal concorrente al momento dell'offerta, verranno attribuiti 0,5 punti all'offerta tecnica. Il punteggio tecnico massimo ottenibile da questo criterio è di 1 punto, corrispondente a n.2 persone con grado di invalidità superiore all'80% impiegate o assunte.

18.5 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

18.5.1 - Formula proporzionalità inversa sul ribasso

$$Pi = Pmax * (Ri / Rmax)$$

Dove:

Pi è il punteggio economico del singolo partecipante

$Pmax$ è il punteggio economico massimo

Ri è il ribasso offerto dal partecipante di cui viene calcolato il punteggio

$Rmax$ è il ribasso più alto offerto

18.6 - METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione Giudicatrice, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove:

P_i= punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n.

18.7 - I riparametrazione

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

18.8 - II riparametrazione

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

18.9 - Soglia di sbarramento

Ai sensi dell'art. 108, comma 7, del Codice è prevista una **soglia minima di sbarramento pari a 45 (quarantacinque)** punti relativamente al punteggio massimo complessivo attribuito all'offerta tecnica.

Il concorrente sarà escluso dalla successiva fase di gara qualora, con riferimento ai punteggi attribuiti prima della fase di prima riparametrazione, abbia conseguito un punteggio inferiore alla predetta soglia.

18.11 - Valutazione dei punteggi finali

I risultati saranno arrotondati al millesimo di punto. Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici sarà definita, conseguentemente, la graduatoria ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all' "Offerta Tecnica". Qualora anche i punteggi attribuiti al "valore tecnico" dovessero essere uguali, si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno 23/02/2026 alle ore 10:00.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il R.U.P. accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta economica resta, chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente Paragrafo 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il R.U.P. procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella lettera di invito a gara e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma. La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al Paragrafo 18.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al Paragrafo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;

b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 (cinque) giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al Paragrafo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio. secondo le modalità previste al Paragrafo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al Paragrafo 20 i prezzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il R.U.P. anche avvalendosi eventualmente della Commissione Giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il R.U.P. richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il R.U.P., esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il R.U.P. esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23.1 - VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DEGLI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA

Il R.U.P. procederà alla verifica della congruità degli oneri aziendali della sicurezza sul primo migliore offerente nonché in tutti casi in cui l'offerta, in base elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 110, comma 5 – lett. c), del Codice.

Ai fini della verifica di congruità degli oneri aziendali di sicurezza, l'incidenza degli Oneri Totali della Sicurezza Aziendale storici presunti (OTSA), per l'appalto in oggetto, viene stimata in misura pari a:

$$\text{OTSA} = 0,0085$$

Gli Oneri Aziendali Presunti (OAP), per l'appalto in oggetto, verranno valutati con la formula:

$$\text{OAP} = \text{OTSA} \times \text{IOSA} = 0,0085 \times \text{IOSA}$$

dove IOSA è l'importo offerto dal concorrente per il presente specifico appalto.

Il concorrente sul quale, a seguito dell'applicazione della formula parametrica su indicata, è stato riscontrato uno scostamento significativo in diminuzione (>2%) tra l'Importo della Sicurezza Offerto (ISO), da indicare nel dettaglio dell'offerta economica, e OAP sarà tenuto a produrre alla Stazione Appaltante le giustificazioni necessarie a consentire il proseguimento del procedimento di verifica di congruità dell'importo indicato e relativo specificatamente agli oneri della sicurezza. Tali giustificazioni consistono in una relazione che dovrà argomentare opportunamente il contenuto di quanto indicato nell'offerta del concorrente.

Non si procederà alla verifica di congruità degli oneri della sicurezza se l'importo di sicurezza offerto (ISO), indicato nell'offerta economica, non risulta inferiore agli oneri aziendali presunti (OAP).

Si evidenzia che in sede di esecuzione contrattuale l'operatore economico è obbligato a mettere in atto le misure di prevenzione per la gestione dei rischi connesse alle lavorazioni e contestualizzate nello specifico appalto.

Sia in caso di esito positivo che in quello di esito negativo della verifica, il RUP procederà al completamento della verifica dell'anomalia dell'offerta, con riguardo alle altre voci di prezzo concorrenti a formare l'offerta.

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa il controllo da parte della stazione appaltante è svolto sempre sull'importo totale offerto degli oneri; le eventuali giustificazioni saranno presentate dalla mandataria, che dovrà correttamente raccogliere tutte le giustificazioni necessarie delle mandanti. Gli importi indicati dai componenti il raggruppamento dovranno giustificare l'importo totale sicurezza offerto e potranno essere percentualmente anche non corrispondenti alle percentuali indicate in sede di offerta per l'esecuzione delle lavorazioni.

La procedura sopra riportata si applica per quanto compatibile a tutti i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, del Codice qualora l'appalto, pur facendo riferimento ad un unico concorrente, sia eseguito da più operatori economici, i quali possono sostenere singolarmente i relativi oneri per la sicurezza.

23.2 - VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DEL COSTO DELLA MANODOPERA

Il RUP procederà alla verifica della congruità del costo della manodopera che, in conformità alle previsioni dell'art. 108, comma 9, del Codice è stato indicato dal concorrente nella propria offerta. La suddetta verifica potrà essere effettuata in sede di procedura di accertamento della congruità dell'offerta anormalmente bassa (art. 110, comma 5 – lettera d), e art. 41, comma 13 del Codice) ma, comunque, dovrà essere sempre effettuata prima dell'aggiudicazione in relazione alla migliore offerta ritenuta congrua.

La verifica verrà effettuata con le seguenti modalità:

Il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, è da ritenere che si determini in base alla reale capacità organizzativa d'impresa che è funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale (*art. 41 Costituzione*).

Nella formulazione della propria offerta il concorrente dovrà indicare, con riferimento ad ogni lavorazione prevista nel Computo metrico estimativo posto a base di gara, il relativo costo minimo della manodopera nonché il costo complessivo relativo all'intero appalto. È indubbio che il concorrente è in grado di indicare puntualmente il proprio costo del personale per ogni specifica lavorazione prevista nel Computo Metrico Estimativo, nonché l'importo complessivo quale sommatoria dei prodotti tra il valore minimo unitario della manodopera relativo alla specifica lavorazione e le singole quantità elencate nel suddetto Computo Metrico Estimativo.

Il costo della manodopera indicato nell'offerta del concorrente verrà confrontato con il costo individuato dalla Stazione Appaltante – ai sensi dell'art. 41, comma 13 e comma 14, del Codice – ed indicato nei documenti posti a base di gara. Per la verifica del costo della manodopera la Stazione Appaltante farà riferimento, altresì, alla procedura di cui all'allegato alla Determina dell'ANAC (*già AVCP*) n. 37 del 26 luglio 2000 e successivi aggiornamenti.

Il concorrente sul quale, a seguito del confronto di cui al punto precedente, è stato riscontrato uno scostamento significativo in diminuzione ($> 5,00\%$) tra il costo della manodopera individuato dalla Stazione Appaltante e quello indicato nell'offerta economica, sarà tenuto a produrre alla stessa Stazione Appaltante le giustificazioni necessarie a consentire il proseguimento del procedimento di verifica di congruità dell'importo indicato e relativo specificatamente al costo della manodopera. Tali giustificazioni consistono in una relazione che dovrà argomentare opportunamente il contenuto di quanto indicato nell'offerta del concorrente e dimostrare che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi di cui al Decreto Direttoriale di cui al punto precedente.

Non si procederà alla verifica di congruità del costo della manodopera se l'importo indicato dal concorrente nell'offerta economica, non risulta inferiore a quello determinato dalla Stazione Appaltante.

Sia in caso di esito positivo che in quello di esito negativo della verifica, il R.U..P – ove previsto – procederà al completamento della verifica dell'anomalia dell'offerta, con riguardo alle altre voci di prezzo concorrenti a formare l'offerta.

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa il controllo da parte della Stazione Appaltante è svolto sempre sull'importo totale offerto del costo della manodopera.

Le eventuali giustificazioni saranno presentate dalla mandataria, che dovrà correttamente raccogliere tutte le giustificazioni necessarie dalle mandanti. Gli importi indicati dai componenti il raggruppamento dovranno giustificare il costo totale della manodopera offerto e potranno anche non essere percentualmente corrispondenti alle percentuali indicate in sede di offerta per l'esecuzione delle lavorazioni.

La procedura sopra riportata si applica per quanto compatibile a tutti i soggetti di cui all'art. 65 ed all'art. 68 del Codice qualora l'appalto, pur facendo riferimento ad un unico concorrente, sia eseguito da più operatori economici, i quali possono sostenere singolarmente i relativi oneri.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al Paragrafo 9 ;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal Paragrafo 9 riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria, ove prestata.

Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato entro 30 (*trenta*) giorni dall'aggiudicazione.

I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano per il presente appalto.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

L'Appaltatore può richiedere, prima della stipulazione del contratto, di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli statuti di avanzamento pari al 10% (dieci per cento) degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per l'erogazione dell'anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo.

Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell'appalto o a specifiche situazioni soggettive dell'esecutore dei lavori, la stazione appaltante può opporsi alla sostituzione della garanzia.

Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'Aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell’aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell’aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 119, comma 3 - lett. d) del Codice.

L’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione dell’opera alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall’accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 (*euro cinquecento/00*) ad € 3.000,00 (*euro tremila/00*).

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario

ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del Lazio.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Velletri rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

30. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Il presente appalto è disciplinato, per quanto non previsto nel presente disciplinare di gara, dalle disposizioni ed indicazioni contenute nel Codice, nella legge n. 120/2020 [*ove applicabile*], nella legge n. 108/2021 [*ove applicabile*], nella legge n. 41/2023 [*ove applicabile*], nel D.Lgs. n. 152/2006, negli Atti/Direttive/Linee Guida dell'ANAC (già AVCP), nel R.D. 827/1924 e nella normativa vigente in materia oltreché in quella relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alla disciplina dei contratti pubblici.

Per quanto non previsto nel presente disciplinare di gara, inoltre, si fa espresso riferimento alla lettera di invito a formulare offerta, al Capitolato Speciale d'Appalto, al progetto esecutivo posto a base di gara, al Disciplinare Telematico e agli ulteriori documenti di gara nonché agli atti ed alle normative di riferimento ivi richiamati ed ai regolamenti comunali pertinenti l'appalto da affidare.

Tutta la documentazione inerente la gara è disponibile sui siti internet indicati nel presente disciplinare di gara.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

Ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:

- 1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati;

2) può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara o di prorogarne i termini, dandone comunicazione ai concorrenti, per motivi di pubblico interesse o qualora non vi siano sufficienti disponibilità di bilancio, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, commi 4, 5 e 6, del Codice.

È facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione per motivi di interesse pubblico e nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'offerta è immediatamente impegnativa ed irrevocabile per l'impresa, lo sarà per la Stazione Appaltante dalla data di stipulazione del contratto d'appalto.

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro.

Non saranno ammesse offerte:

1. inammissibili in quanto presentate da un offerente: che non è in possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale necessari per l'affidamento del contratto o che è stato escluso ai sensi degli articoli da 94 a 98 del Codice;
2. non conformi alle specifiche tecniche previste nei documenti di gara;
3. irregolari in quanto: non rispettano i documenti di gara; sono state ricevute in ritardo; in relazione ad esse vi sono prove di corruzione, concussione o abuso di ufficio o accordo tra operatori economici finalizzato a turbare l'asta; giudicate anormalmente basse dalla Stazione Appaltante;
4. inaccettabili in quanto: presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria; il cui prezzo supera l'importo posto dalla Stazione Appaltante a base di gara stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto;
5. inadeguate in quanto: non presentano alcuna pertinenza con l'appalto e sono, quindi, manifestamente incongruenti, fatte salve le modifiche sostanziali idonee a rispondere alle esigenze della Stazione Appaltante e ai requisiti specificati nei documenti di gara;
6. parziali e/o incomplete;
7. condizionate o a termine;
8. che non rispettino i criteri minimi ambientali previsti nel capitolo posto a base di gara;
9. che facciano riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;
10. che contengano correzioni che non siano state specificatamente confermate in lettere e sottoscritte dal concorrente in conformità alle disposizioni del presente disciplinare.

In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio ai sensi dell'art. 77, comma 2, del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924.

Ai sensi dell'art. 72, comma 2, del regolamento di contabilità di cui al R.D. n. 827 del 1924, in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e il ribasso indicato in lettere, prevale quello più vantaggioso per la Stazione Appaltante.

L'offerta vincolerà il concorrente per il periodo di 180 (*centoottanta*) giorni decorrente dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

L'efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata all'esecutività di tutti gli atti preordinati ad essa.

Nel caso in cui non si possa dar luogo all'aggiudicazione, nulla sarà dovuto alle ditte partecipanti.

L'aggiudicazione è subordinata:

1. all'accertamento della regolarità contributiva relativamente al personale dipendente mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
2. all'accertamento del possesso dei requisiti richiesti da parte del miglior offerente;
3. all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 17, comma 6, del Codice, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

La comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e quella della stipulazione, e la notizia della spedizione saranno, rispettivamente, spedite e comunicate lo stesso giorno a tutti i destinatari, salvo l'oggettiva impossibilità di tale contestualità a causa della difficoltà di reperimento degli indirizzi, dell'impossibilità di recapito della posta elettronica a taluno dei destinatari, o altro impedimento oggettivo e comprovato.

L'aggiudicazione dell'appalto sarà oggetto di pubblicazione di avviso di post-information ai sensi e con le modalità stabilite dal Codice e dal D.Lgs. n. 33/2013.

I termini tutti previsti dal presente disciplinare di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati e determinati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

La Stazione Appaltante **“CUC Albano Laziale, Castel Gandolfo e Grottaferrata”** si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.

31. MODALITÀ DI RICORSO

Contro la lettera di invito a formulare offerta, il disciplinare di gara ed i documenti ad essi allegati è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Via Flaminia n. 189, Roma 00196) tel. 06 328721, indirizzo PEC tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it entro i termini indicati dal D.Lgs. n. 104/2010.

Albano Laziale, 11/12/2025

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Andrea Giudice